

PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE (ARTICOLO 32 LEGGE N. 144/1999). QUARTO E QUINTO PROGRAMMA DI ATTUAZIONE

IL CIPE

VISTO l'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n.144, che – al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione al Piano di sicurezza stradale 1997/2001 della Commissione delle Comunità europee – prevede la predisposizione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministero dei trasporti e della navigazione, del Piano nazionale della sicurezza stradale, che attui gli indirizzi generali e le linee guida definiti con la procedura stabilita dalla norma citata e che venga realizzato mediante programmi annuali, approvati, al pari del Piano nazionale, da questo Comitato;

VISTA la legge 1 agosto 2002, n. 166, che – all'articolo 15 – dispone la redazione di un "Programma per il miglioramento della sicurezza stradale sulla rete nazionale", con priorità per le strade ad elevata incidentalità e con particolare attenzione all'installazione di adeguate reti di protezione sui viadotti autostradali e stradali, demandando l'approvazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in coerenza con il citato "Piano nazionale" e autorizzando un limite di impegno quindicennale di 20 milioni di euro per il 2002, quale concorso agli oneri derivanti dai mutui ed altre operazioni finanziarie che l'ANAS o gli Enti destinatari delle competenze trasferite sono autorizzati ad effettuare;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), che, all'articolo 1, comma 1035, disponeva che il Ministro dei trasporti provvedesse, entro sei mesi, all'aggiornamento del suddetto "Piano nazionale della sicurezza stradale" ed ha autorizzato la spesa di 53 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione, alla valutazione di efficacia ed all'aggiornamento del Piano stesso, mentre al medesimo articolo 1, commi 1036 e 1037, stanziava ulteriori fondi per la realizzazione di azioni volte – tra l'altro – a diffondere i valori della sicurezza stradale, a rafforzare i controlli su strada ed a migliorare gli standard di sicurezza dei veicoli e per la razionalizzazione dei servizi resi dal Ministero dei trasporti a favore dei cittadini a sostegno della sicurezza stradale;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, che, all'articolo 60, dispone che per il 2009 la quota di risorse resa indisponibile ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge n. 296/2006 sia portata in riduzione delle relative dotazioni di bilancio;

VISTA la delibera 29 novembre 2002, n. 100, con la quale questo Comitato ha approvato il Piano nazionale della sicurezza stradale – Azioni prioritarie ed il primo programma annuale di attuazione relativo al 2002;

VISTA la delibera 25 luglio 2003, n. 25, con la quale questo Comitato si è espresso favorevolmente – rilevandone la coerenza con il citato “Piano nazionale” – sul “Programma” di cui all’articolo 15 della legge n. 166/2002, che individua i “punti critici” della viabilità sulla base delle rilevazioni degli incidenti stradali nel precedente quinquennio e quantifica in 2.645 milioni di euro la spesa per l’eliminazione di detti punti critici, e con la quale in particolare è stata licenziata la prima fase del Programma per complessivi 473,62 milioni di euro, coperti – per 200 milioni di euro – dall’ANAS e per il residuo posti a carico delle risorse stanziare con il citato articolo 15;

VISTA la delibera 13 novembre 2003, n. 81, con la quale questo Comitato ha approvato il secondo programma annuale di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale per il 2003;

VISTA la delibera 21 dicembre 2007, n. 143, con la quale questo Comitato ha approvato il terzo programma annuale di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, che in realtà rappresenta una prima fase, limitata al 2007, dell’aggiornamento del Piano previsto dalla legge n. 296/2006 sopra citata e che include il piano di riparto delle somme stanziare per detta annualità dalla medesima legge n. 296/2006;

VISTA la nota 11 dicembre 2008, n. 24725, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione relativa al quarto ed al quinto programma di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, proponendo peraltro il riparto solo delle disponibilità relative al 2008 e riservandosi per il 2009, in relazione alla prevista riduzione dell’originario stanziamento, di procedere al riparto non appena saranno iscritte in bilancio, sul relativo capitolo di spesa, le risorse attribuite al quinto programma;

VISTO il parere favorevole sul “quarto e quinto programma di attuazione del Piano della sicurezza stradale: criteri di riparto delle risorse previste dall’articolo 1, comma 1035, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”, espresso – nella seduta del 18 dicembre 2008 – dalla Conferenza Unificata, che si è richiamata all’avviso favorevole reso da ANCI-UIP e UNCEM, nonché all’avviso favorevole, con osservazioni, formulato dalle Regioni in documento allegato al parere predetto;

CONSIDERATO che nelle precedenti occasioni questo Comitato aveva raccomandato al Ministero istruttore di estendere al Comitato stesso la relazione al Parlamento prevista dall’art. 32 della legge n. 144/1999;

RILEVATO che sinora non è stato dato riscontro a detta raccomandazione;

RITENUTO di porre a carico del Ministero istruttore l’onere di fornire elementi atti a consentire a questo Comitato di disporre di un quadro organico dello stato di attuazione delle varie iniziative concernenti la sicurezza stradale e di acquisire adeguata cognizione, sia pure a livello di mera stima, delle esigenze complessive del settore ancora da soddisfare per pervenire ad apprezzabili livelli di sicurezza stradale;

PRENDE ATTO

- che, come specificato nella relazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le elaborazioni a supporto del quarto e del quinto programma di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale sono state effettuate utilizzando i dati ISTAT sull'incidentalità stradale pubblicati nel dicembre 2007, dati che modificano precedenti sottostime e che evidenziano comunque un processo di riduzione delle vittime annue innescato dalla revisione del Codice della strada del 2003, anche se con un tasso inferiore a quello medio europeo;
- che i programmi in questione sono stati predisposti sentite le Regioni, l'UPI e l'ANCI in appositi tavoli di concertazione; si richiamano all'obiettivo, fissato a livello comunitario e nazionale, del dimezzamento delle vittime entro il 2010; sottolineano la necessità, quantomeno per avvicinarsi a tale risultato, di modificazioni strutturali delle strategie ed azioni condotte ai vari livelli e sono stati definiti anche in relazione ai risultati dei primi due programmi annuali riportati nel "Libro Bianco. Bilancio Generale" predisposto dalla Segreteria Tecnica della Consulta Nazionale sulla Sicurezza Stradale ;
- che più specificatamente i programmi in questione si ispirano ai seguenti principi generali:
 - sviluppo della concertazione interistituzionale e del partenariato pubblico-privato in una logica di sussidiarietà attiva;
 - rafforzamento delle capacità di governo della sicurezza stradale a livello nazionale, regionale e locale al fine di creare i presupposti di un miglioramento stabile della sicurezza stradale;
 - miglioramento e maggior coerenza dei meccanismi selettivi e premiali che consentano di concentrare le risorse sugli interventi più soddisfacenti;
- che, alla luce di quanto sopra, il suddetto programma individua i seguenti settori principali ai quali riferire gli interventi concretamente realizzabili:
 - rafforzamento della capacità di governo della sicurezza stradale attraverso realizzazione di strumenti di coordinamento e programmazione delle misure di sicurezza ai vari livelli territoriali, istituzione di centri di monitoraggio regionali e locali, piani di formazione per tecnici e decisori ed iniziative di contrasto dei comportamenti ad alto rischio;
 - formazione di una nuova cultura della sicurezza stradale mediante l'attivazione di corsi pilota per popolazione in età scolare e di campagne locali di informazione e sensibilizzazione, nonché mediante la costituzione di consigli, consulte e associazioni per promuovere la diffusione di tale cultura;
 - interventi sulle componenti di incidentalità più rilevanti costituiti da 7 campi d'azione (progettazione e realizzazione di interventi per le tratte extraurbane che presentano maggiori concentrazioni di vittime per incidenti stradali; piani ed interventi per migliorare la sicurezza stradale nelle aree urbane; piani ed interventi per migliorare la sicurezza della mobilità ciclopedonale; realizzazione di interventi per la messa in sicurezza della mobilità su due ruote

a motore; misure per il miglioramento della sicurezza della mobilità degli anziani; progetti pilota ed interventi per la messa in sicurezza degli spostamenti casa-lavoro con particolare riferimento al pendolarismo; riduzione dei maggiori divari di rischio esistenti a livello provinciale tramite piani di azione e attuazioni pilota);

- che il riparto, su base regionale, delle disponibilità relative al 2008 (citati 53 milioni di euro), sul quale si è espressa positivamente la Conferenza Unificata nel menzionato parere del 18 dicembre 2008, è stato predisposto tenendo conto, da un lato, dell'enorme divario di sicurezza, in termini di livelli di rischio e di evoluzione delle vittime, esistente tra le varie aree del Paese e, d'altro canto, della necessità di consentire alle amministrazioni provinciali e comunali di tutte le Regioni di partecipare al processo di innovazione e rafforzamento delle politiche di sicurezza stradale;
- che pertanto le risorse assegnate a ciascuna Regione e Provincia autonoma per il 2008 comprendono una quota fissa di 0,5 milioni di euro per ciascuna circoscrizione regionale ed una quota variabile calcolata in base al "costo sociale" dell'incidentalità stradale in ciascun ente territoriale, determinato dal numero di incidenti e dal numero ponderato di vittime (morti e feriti) nel triennio 2004-2006;
- che, in base ai suddetti criteri, circa il 70% delle risorse è attribuito al Centro Nord (37,1 milioni di euro), per 116 progetti finanziabili in via indicativa, ed il residuo 30% (15,9 milioni di euro) al Sud per 50 progetti finanziabili, sempre in via indicativa;
- che criteri di riparto analoghi a quelli sopra sintetizzati vengono proposti per il 2009;
- che l'attuazione del Programma si snoda attraverso varie fasi che prevedono l'emanazione di bandi da parte delle Regioni sulla base del bando tipo definito a livello nazionale o l'avvio di procedure concertate, la costituzione di Commissioni regionali di selezione delle proposte da ammettere a cofinanziamento – entro il limite di 0,315 milioni di euro per progetto e con il tetto del 45% rispetto al costo – secondo i criteri premiali puntualmente esposti nella relazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'elaborazione di proposte da parte di Province e Comuni, la sottoscrizione di convenzioni tra Regioni e Province/Comuni e la realizzazione degli interventi, da sottoporre a monitoraggio;
- che per seguire la programmazione regionale e la progettazione ed attuazione degli interventi è prevista l'istituzione di un tavolo di coordinamento tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni e rappresentanze di Province e Comuni, da convocare con periodicità trimestrale;

DELIBERA

1. E' approvato il quarto programma di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale che, come sopra specificato, è riferito all'annualità 2008.
2. E' altresì approvato il quinto programma di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, relativo al 2009, limitatamente all'impostazione programmatica. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoporà a questo Comitato, entro il 31 marzo 2009, il riparto delle disponibilità iscritte in bilancio per detta annualità, corredandolo da una relazione che:
 - specifichi le modalità di utilizzo delle risorse sinora assegnate al Piano in questione, evidenziando in particolare la suddivisione tra le varie linee di intervento;
 - illustri i risultati raggiunti in tema di elevazione del livello di sicurezza stradale anche a seguito delle iniziative avviate nell'ambito del Programma di cui alla citata delibera n. 25/2003 ed a carico degli ulteriori stanziamenti previsti dall'art. 1, commi 1036 e 1037, della legge n. 296/2006;
 - che riporti una stima, sia pure di massima, delle esigenze complessive del settore ancora da soddisfare per pervenire a livelli di sicurezza in linea con quelli vigenti negli altri Paesi dell'U.E. e indichi i relativi tempi di attuazione.
3. Il predetto Ministero procederà inoltre ad attivare uno stringente sistema di monitoraggio ed a relazionare, anche sulla base degli esiti di tale monitoraggio, a questo Comitato sullo stato complessivo di evoluzione del settore in occasione della presentazione dei successivi programmi annuali.

Roma, 18 dicembre 2008

IL SEGRETARIO
Gianfranco MICCICHE'

IL PRESIDENTE
Silvio BERLUSCONI